

□ **Mozione n. 33**

presentata in data 26 ottobre 2015

a iniziativa dei Maggi, Giorgini, Fabbri, Bisonni, Pergolesi

“Procedura concorsuale per la copertura di n. 3 posti di Dirigente dei Servizi assembleari indetta con decreto del Direttore Generale n. 3/DGCR del 09/06/2014”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- con decreto n. 23/SGG del 25/11/2013, la Giunta regionale indiceva concorso pubblico per la copertura dei posti dirigenziali attualmente ricoperti con incarichi assegnati a tempo determinato a personale di categoria D;
- parallelamente, con decreto del Direttore Generale n. 3/DGCR del 09/06/2014, l'Assemblea legislativa indiceva la procedura concorsuale per la copertura di n. 3 posti di Dirigente dei Servizi Assembleari, attualmente ricoperti con incarichi assegnati a tempo determinato a personale di categoria D;
- nel giugno 2015, la Giunta regionale provvedeva a rinviare l'espletamento delle prove scritte della propria procedura concorsuale a data da destinarsi;
- invece, nel settembre 2015, inspiegabilmente l'Assemblea legislativa dava un'improvvisa accelerazione alla propria procedura concorsuale, nominando con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32/10 del 15 settembre 2015 la Commissione esaminatrice e fissando (nota prot. 809 del 19/10/2015) le date per lo svolgimento delle prove scritte nei giorni 12 e 13 novembre p.v.;

Visto che:

- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità anno 2015), all'articolo 1, comma 424, dispone che “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità..... Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”
- la successiva legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia), all'articolo 17, comma 1, lettera c), prevede l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate prima della data di entrata in vigore della medesima legge (28 agosto 2015);

Considerato che:

- la circolare della Funzione Pubblica n. 1/2015 (che detta disposizioni interpretative di diverse norme contenute nella suddetta Legge n. 190/2014 ed in particolare anche all'art. 1, comma 424-425) sulla quale si basa l'interpretazione fornita dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Assemblea legislativa per legittimare l'espletamento della procedura concorsuale in oggetto, è chiaramente in rotta di collisione con la lettera e lo spirito della vigente normativa nazionale sopra richiamata. Infatti quest'ultima è finalizzata a consentire la ricollocazione del personale delle Province compreso quello dirigenziale, bloccando quindi ogni forma autonoma di reclutamento da parte delle Regioni. In buona sostanza il contesto normativo nazionale vigente impedisce, a tutt'oggi, alle pubbliche amministra-

zioni di procedere all'assunzione di personale mediante procedure concorsuali solo bandite;

- del resto, la giurisprudenza amministrativa è disseminata di decisioni che dichiarano la illegittimità di circolari ministeriali "contra legem";
- inoltre, anche a tutto voler concedere, la previsione della Circolare Madia (n. 1/2015) in base alla quale (pag. 17) " Rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti...." presenta alcune criticità. In primo luogo tale disposizione non equivale ad autorizzare l'espletamento di procedure concorsuali solo bandite, facendo invece riferimento ad "assunzioni" da effettuarsi mediante il ricorso a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014. In secondo luogo non precisa se tali assunzioni siano prioritarie o recessive rispetto alle ricollocazioni e se concorrano a consumare le risorse del turn over. Questi dubbi dovrebbero essere risolti dal momento che la sopra citata sanzione generale di nullità delle assunzioni (posta dalla legge n. 190 e non dalla circolare), in violazione anche del solo iter previsto dai commi 424 e 425, può essere fatta valere in giudizio da qualsiasi dirigente provinciale in soprannumero.

Quanto sopra esposto peraltro, è in perfetta armonia con l'art. 17, comma 1, lett. c) della legge 124/2015 che consente l'assunzione di vincitori di concorso le cui graduatorie siano state approvate alla data di entrata in vigore della medesima (28 agosto 2015). Una diversa interpretazione, infatti, creerebbe un inspiegabile contrasto tra due norme di carattere primario (L. 190/2014 e L. 124/2015);

- da ultimo, l'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014 (convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114) così come successivamente modificato dal decreto legge n. 78/2015 convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 125, dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente". Tale recente normativa nazionale contrasta con la precedente deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 861 del 10/12/2012 avente ad oggetto: "Piano del fabbisogno anni 2012-2014 per il personale dirigenziale dell'Assemblea legislativa" nella quale si autorizzava, invece, l'utilizzo della quota percentuale delle facoltà assunzionali relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2000-2012 e non quindi solo a quelle relative all'ultimo triennio.

Ritenuto che:

- l'interpretazione fornita dal Presidente e Vice Presidente espone l'Amministrazione regionale ad un sicuro contenzioso giudiziario che provocherebbe un danno economico e di immagine per l'Assemblea legislativa e favorirebbe una situazione di incertezza e precarietà nella futura organizzazione dell'Ente medesimo;
- alla luce del soprarichiamato contesto normativo vigente, il modus operandi dell'Ufficio di Presidenza, opposto a quello della Giunta regionale, appare ancor più inspiegabile quanto ingiustificato;
- il Presidente della Commissione esaminatrice scelto dall'Ufficio di Presidenza è un docente universitario che da anni intrattiene rapporti costanti con gli Uffici dell'Amministrazione regionale ai quali è preposto personale ammesso alla procedura concorsuale in questione (membro del Comitato Tecnico-Consultivo per la legislazione della Giunta regionale, docente ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola di formazione regionale).
- infine, il docente di cui sopra dopo essere stato incaricato a presiedere la suddetta Commissione di esame, è stato nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 890 del 19 ottobre u.s, Commissario straordinario dell'E.R.S.U. di Macerata.

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA

l'Ufficio di Presidenza:

- a revocare in sede di autotutela, la procedura concorsuale indetta con decreto del Direttore Generale dell'Assemblea legislativa n. 3/DGCR del 09/06/2014.